

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189,
sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza, stabilisce che il Comando scuole ha alle dipendenze l'Accademia, la Scuola sottufficiali e la Legione allievi.

Il Comando scuole, equiparato a comando di zona, è comandato da un generale di brigata; gli istituti d'istruzione ai comandi di corpo e sono comandati da un colonnello.

L'Accademia ha il compito di provvedere, oltre allo svolgimento di corsi per la formazione degli ufficiali in servizio permanente e di quelli di complemento, anche ai corsi di perfezionamento tecnico professionale e di specializzazione degli ufficiali e di avanzamento degli ufficiali stessi.

Per effetto della recente adozione dell'ordinamento quadriennale degli studi — che ha portato da uno a due anni gli anni del corso di applicazione — l'ordinamento dell'Accademia ha dovuto essere adeguato alle

nuove esigenze onde l'istituto è stato articolato su un comando, un I battaglione — costituito da due compagnie allievi ufficiali — un II battaglione — costituito da due sezioni sottotenenti allievi ed una ufficiali di complemento — un reparto corsi vari ed un reparto comando.

Con legge 11 giugno 1962, n. 605 è stato inoltre disposto che gli studi compiuti presso l'Accademia del Corpo possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio, onde l'istituto è stato posto di pieno diritto al livello delle Università.

In conseguenza della situazione indicata l'Accademia, raddoppiando circa la sua popolazione scolastica, ha notevolmente esteso le sue funzioni ed ampliata la sua organizzazione, talchè non appaiono più appropriate la sua posizione di equivalenza agli

altri istituti d'istruzione del Corpo e la sua dipendenza dal Comando scuole.

La funzionalità dell'istituto potrebbe invece trovare la forma più adeguata alle esigenze sopra delineate qualora esso, equiparato a Comando di zona, venisse posto alle dirette dipendenze del Comando generale.

Questa soluzione consentirebbe per altro di adeguare lo stesso istituto alle Accademie delle tre Forze armate presso le quali le funzioni di comandante, come è noto, sono affidate ad ufficiali generali.

Al Comando dell'Accademia, di conseguenza, verrebbe posto un generale di brigata, mentre le attribuzioni di comandante di corpo resterebbero affidate ad un colonnello che assumerebbe la carica di comandante in seconda.

A ciò è inteso, appunto, il disegno di legge che si sottopone all'approvazione.

Il provvedimento innovativo è rivolto anche ad apportare un'altra integrazione allo stesso articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 che — al comma sesto — nell'elenicare i comandanti di corpo, non comprende tra gli stessi anche il capo di stato maggiore del Comando generale, dal quale dipende agli effetti disciplinari e d'impiego il personale del Comando generale, inquadrato in un apposito reparto denominato Quartier generale.

L'integrazione proposta si rende indispensabile poichè, a causa della omissione, la

Corte dei conti ha recentemente restituite non registrate le determinazioni di passaggio in servizio continuativo dei vicebrigadieri e dei militari di truppa, che erano state firmate dal capo di stato maggiore, eccedendo la incompetenza del medesimo in quanto non compreso dalla legge di ordinamento tra i comandanti di corpo. In seguito a tale rilievo le determinazioni suddette sono state riprodotte a firma del comandante del Reparto autonomo centrale, dal quale il personale addetto al Comando generale dipende solo agli effetti amministrativi.

Al fine di evitare che si debba ricorrere in futuro a simili soluzioni, ed allo scopo di evitare che anche altri importanti provvedimenti concernenti il personale del Quartier generale, quali l'avanzamento, le rafferme, la ammissione al concorso allievi sottufficiali eccetera, devoluti in via decisoria o nella sua qualità di giudice intermedio al comandante di corpo, siano sottratti alla competenza del capo di stato maggiore — la cui carica è peraltro già valida ai fini della acquisizione del periodo di comando per l'avanzamento — si è pertanto prevista apposita integrazione intesa a conferire a tale carica anche la qualità di comandante di corpo nei confronti del personale del Quartier generale.

Il provvedimento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni e da un centro di addestramento. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unità minori.

L'Accademia e il Comando scuole sono equiparati ai Comandi di zona. La Scuola sottufficiali e la Legione allievi dipendono dal Comando scuole e sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dalla legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Essi si distinguono in:

nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale;

nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona;

nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unità minori.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unità minori.

Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono comandi di corpo.

Nei confronti del personale in servizio presso il Comando generale e l'Accademia le funzioni di comandante di corpo sono attribuite, rispettivamente, al capo di stato

maggiore del comando suddetto ed al comandante in 2^a dell'istituto.

Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende alla organizzazione dei servizi logistici nella capitale.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».